

NOTA su DECRETO SOTTOPRODOTTI

Con il Decreto **13 ottobre 2016, n. 264** è stato emanato il regolamento previsto dal comma 2 dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, secondo cui possono essere adottate misure per stabilire criteri quali-quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze od oggetti vengano considerati sottoprodotti e non rifiuti. Esso definisce pertanto, in relazione ai residui di cui all'allegato 1, le modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis "*Sottoprodotto*", con l'intento di favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, nonché per assicurare maggiore uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto.

L'allegato 1 ha ad oggetto le **biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia**, suddivise in biomasse per la produzione di biogas in impianti energetici e in biomasse per la produzione di energia mediante combustione. Fatte salve le disposizioni di carattere generale contenute nel decreto ed il rispetto dei requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore, nell'Allegato 1, per tali categorie, viene riportato un elenco delle principali norme che ne regolamentano l'impiego, nonché una serie di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali.

Il Decreto (art. 2) introduce le seguenti definizioni, rimandando alla normativa vigente per quanto non espressamente disciplinato:

- **prodotto**: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica;
- **residuo di produzione**: ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto;
- **sottoprodotto**: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ex art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006.

Il Decreto non si applica:

- ai prodotti;
- alle sostanze e ai materiali esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi dell'art. 185 "*Esclusioni dall'ambito di applicazione*" del D.Lgs. 152/2006;
- ai residui derivanti da attività di consumo.

Rimangono in vigore le disposizioni speciali adottate per la gestione di specifiche tipologie e categorie di residui, come quelle in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

Il Decreto illustra alcune modalità con cui dimostrare la possibilità che un residuo possa essere classificato come sottoprodotto (fatto salvo che la qualifica di sottoprodotto può essere dimostrata, con ogni mezzo e con modalità differenti, anche per sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel Decreto).

A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le seguenti **condizioni** (riportate nell'art. 184-bis):

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

- b) è certo l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Il Regolamento prevede, inoltre, a carico del produttore e dell'utilizzatore del sottoprodotto l'**obbligo di iscrizione**, senza alcun onere economico, in un apposito **elenco pubblico** istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti (v. oltre) e che conservino per tre anni la documentazione indicata dal Decreto, rendendola disponibile all'Autorità di controllo.

Il requisito della certezza dell'utilizzo (art. 5) va dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso. A tal fine il produttore e il detentore assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, l'organizzazione e la continuità di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalità, consente l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto. La certezza dell'utilizzo va poi dimostrata dall'analisi delle modalità organizzative del ciclo di produzione, delle caratteristiche o della documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione, valutando, in particolare, la congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi. Nel caso in cui il ciclo di produzione fosse diverso da quello da cui il residuo è originato, il primo deve essere individuato o almeno individuabile già al momento della produzione dello stesso residuo. Per quanto sopra costituisce elemento di prova l'esistenza di **rapporti o impegni contrattuali** tra il produttore del residuo e gli utilizzatori, dai quali evincere informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo.

In mancanza della documentazione di cui sopra, il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo possono essere dimostrati mediante la predisposizione della **scheda tecnica** (Allegato 2), contenente le informazioni necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli. Nella scheda vanno inoltre indicate tempistiche e modalità congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione fino all'utilizzo nel processo di destinazione. Le schede tecniche sono numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

Il Decreto, all'art. 6, chiarisce che non costituiscono **normale pratica industriale** i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente. In ogni caso rientrano nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente.

Il Decreto prevede che in caso di cessione del sottoprodotto, la conformità dello stesso rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica è oggetto di una apposita **dichiarazione di conformità**, sottoscritta in base al modello di cui all'allegato 2.

Al fine di assicurare la certezza dell'utilizzo nel Decreto viene previsto che il sottoprodotto, fino a che non sia effettivamente utilizzato, è depositato e movimentato nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando spandimenti accidentali e la

contaminazione delle matrici ambientali e in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori. Nelle fasi di **deposito** e **trasporto** sono garantite almeno:

- a) la separazione dei sottoprodotti da rifiuti, prodotti, oggetti o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche o destinati a diversi utilizzi;
- b) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'insorgenza di qualsiasi problematica ambientale o sanitaria, nonché fenomeni di combustione;
- c) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'alterazione delle proprietà chimico-fisiche del sottoprodotto;
- d) la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione, considerate le peculiarità e le caratteristiche del sottoprodotto.

Il deposito ed il trasporto possono essere effettuati anche accumulando sottoprodotti (dotati di scheda tecnica e dichiarazione di conformità) provenienti da diversi impianti o attività, purché abbiano le medesime caratteristiche e non ne vengano alterati i requisiti che ne garantiscono l'utilizzo.

Il Decreto infine pone in capo alle Camere di commercio l'istituzione di un apposito **elenco**, pubblico e consultabile sul sito delle varie CCIAA, a cui devono iscriversi, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti, al fine di favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti. Nell'elenco, al momento dell'iscrizione, va indicata, oltre alle generalità e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività.